



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 22 del 03/02/2010

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 dicembre 2009, n. 2628

Regolamento Regionale “Legge Regionale n. 10 del 30 aprile 2009, art. 12 - Interventi a favore del settore olivicolo - Criteri per la concessione del concorso sugli interessi passivi sostenuti dalle Organizzazioni dei Produttori olivicoli e dalle Cooperative del settore - Conferma regolamento.

Assente l'Assessore alle Risorse Agroalimentari, sulla base dell'istruttoria espletata dal Funzionario dell'Ufficio Associazionismo, Alimentazione e Tutela Qualità, confermata dal Dirigente dell'Ufficio e dal Dirigente del Servizio Alimentazione riferisce l'Ass. Pelillo:

- la Legge regionale n. 10 del 30 Aprile 2009, all'art. 12, “Interventi a favore del settore olivicolo”, prevede la concessione di un aiuto al concorso sugli interessi passivi sostenuti dalle Organizzazioni dei produttori olivicoli e dalle Cooperative del settore in relazione agli acconti erogati ai soci conferenti;
- la Giunta regionale, con deliberazione n. 2075 del 03/11/2009, ha adottato, con procedura d'urgenza prevista dall'art. 44, comma 3, della L.R. n. 7/2004 “Statuto della Regione Puglia” il regolamento inerente i criteri per la concessione del concorso degli interessi passivi sostenuti dalle organizzazioni dei produttori olivicoli e dalle cooperative agricole del settore olivicolo;
- il suddetto regolamento 6 novembre 2009, n. 27, pubblicato sul BURP n. 181/S del 13/11/2009 è stato inviato alla competente Commissione Consiliare permanente per acquisire il parere previsto dal comma 2 della L.R. n. 7/2004;
- il dirigente del Settore Aula e Resocontazione del Consiglio regionale ha trasmesso la decisione della IV Commissione Consiliare permanente n. 63 del 02/12/2009 relativa alla deliberazione n. 2075/09 ed al relativo regolamento n. 27/09;
- la IV Commissione, con la suddetta decisione, dopo ampia discussione, ad unanimità dei voti dei Commissari presenti, ha espresso parere favorevole al provvedimento con la seguente raccomandazione relativa all'art. 5 del regolamento:
 - a) l'importo di euro 7.500,00 sia elevato a euro 15.000,00,
 - b) la concessione dell'aiuto sia estesa anche alle annualità successive a quella prevista 2008/2009;

Ciò premesso, considerato che:

- la Commissione Europea con il proprio Regolamento (CE) n. 1535/2007 ha disciplinato gli aiuti de minimis erogabili in favore di imprese attive nel settore agricolo, stabilendo che l'importo massimo degli aiuti de minimis concessi ad una medesima impresa non deve superare i 7.500,00 (settemilacinquecento) Euro nell'arco di tre esercizi finanziari;
- la previsione di erogare un importo fino a 15.000,00 euro è contenuta in altra disciplina nazionale (bozza DPCM) riguardante misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento. diversa dal de minimis, non ancora esecutiva dovendo essere notificata alla Commissione UE ai sensi dell'articolo

88, paragrafo 3 del trattato CE e successivamente da sottoporre alla registrazione della Corte dei Conti;
- conseguentemente non è possibile recepire le raccomandazioni della IV Commissione consiliare anche con riguardo alla estensione dell'aiuto alle annualità successive in considerazione dell'importo massimo di euro 7.500,00 ammissibile per il triennio 2008-2010;

Ritenuto, pertanto, di non dover apportare alcuna modifica a quanto già in precedenza deliberato dalla Giunta Regionale con proprio atto n. 2075 del 3.11.2009 e con DPGR n. 27 del 6/11/2009 pubblicata sul BURP n. 181/S del 13/11/2009.

propone

- di confermare il regolamento 6 novembre 2009, n. 27, pubblicato sul BURP n. 181/S del 13/11/2009 concernente i criteri per la concessione dei contributi da erogare in applicazione della L. R. n. 10 del 30 Aprile 2009, art. 12;

- di non recepire, conseguentemente - per le motivazioni espresse in premessa - le raccomandazioni proposte dalla IV Commissione Consiliare Permanente n. 63 del 02/12/2009 relativa alla deliberazione n. 2075/09 ed al regolamento n. 27/09 allegato;

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. 28/01 E S.M.I.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

Il presente provvedimento è di competenza della Giunta regionale ai sensi delle leggi costituzionali nn. 1/99 e 2/2001 nonché dell'art. 44, comma 1, della L.R. 7/2004 "Statuto della regione Puglia";

L'Assessore, relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, lettera k) della Legge Regionale n° 7/97 e del dell'art. 44, comma 1, della L.R. 7/2004 "Statuto della regione Puglia".

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore relatore;

Viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento dal Funzionario istruttore, dal Dirigente dell'Ufficio Associazionismo, Alimentazione e Tutela Qualità e dal Dirigente del Servizio Alimentazione;

Ad unanimità dei voti espressi nei modi di Legge

DELIBERA

- di confermare il regolamento 6 novembre 2009, n. 27, pubblicato sul BURP n. 181/S del 13/11/2009 concernente i criteri per la concessione dei contributi da erogare in applicazione della L.R. n. 10 del 30 Aprile 2009, art. 12;

- di non recepire, conseguentemente - per le motivazioni espresse in premessa - le raccomandazioni proposte dalla IV Commissione Consiliare Permanente n. 63 del 02/12/2009 relativa alla deliberazione

n. 2075/09 ed al regolamento n. 27/09;

- di dare mandato all'Ufficio competente di curare i provvedimenti successivi e di rendere disponibili sul sito istituzionale della Regione la modulistica necessaria per la richiesta del contributo;

- di incaricare la Segreteria della Giunta Regionale di inviare copia del presente atto all'Ufficio del Bollettino per la pubblicazione sul BURP, ai sensi dell'art. 6, lettera e), della Legge Regionale 13/1994.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dott. Romano Donno Dott. Nichi Vendola
